

#### **In questo numero:**

- **Comportamento illecito del commercialista verso il proprio cliente**
- **IVA: acquisti da soggetto iva non stabilito con partita IVA italiana**
- **Enti terzo settore: obbligo deposito del bilancio entro il 30 giugno**
- **IVA: cessioni intracomunitarie ed identificativo IVA**
- **IIDD: variazione del periodo d'ammortamento per minor utilizzo del cespite**
- **Per i non residenti rivalutazione delle partecipazioni legata alla territorialità**
- **Regime forfettario: nuovi limiti immediatamente operativi**

## COMPORAMENTO ILLECITO DEL COMMERCIALISTA VERSO IL PROPRIO CLIENTE

---

La Cassazione (sentenza n. 50196/2019) ha stabilito che il **commercialista** che, ricevuto dal proprio cliente delle **somme di denaro da versare all'Erario** e, per trarre in inganno (il cliente), gli abbia mostrato **false attestazioni**, commette il reato di **falso materiale di un atto pubblico**, reato **procedibile d'ufficio** e la cui punizione prescinde dalla querela del cliente ingannato. Viceversa, qualora il consulente si sia **limitato a trattenerne le somme versategli dal cliente**, il reato ascrivibile è quello di **appropriazione indebita o di truffa**, che prevede pene molto più miti di quello di cui sopra e, contrariamente al precedente, possono essere **perseguiti solo a querela di parte**.

## IVA: ACQUISTI DA SOGGETTO IVA NON STABILITO CON PARTITA IVA ITALIANA

---

Con la risposta n. 11 del 24.1.2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle frequenti **operazioni compiute in Italia da soggetti esteri, senza stabile organizzazione, identificati (in Italia) o con rappresentante fiscale**, nei confronti di soggetti passivi IVA residenti. In questo caso, come prevede l'art. 17, Il comma, del D.P.R. n. 633/1972, gli **adempimenti sono a carico dei cessionari o committenti**. Qualora, per una cessione di beni, il **fornitore sia extracomunitario**, il cessionario sarà tenuto all'emissione dell'**autofattura in formato cartaceo, esclusa dall'obbligo di fatturazione elettronica**, con obbligo di inserimento nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (*esterometro*), con **cadenza trimestrale**, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (scadenza modificata con la conversione in legge del D.L. n. 124/2019). Qualora invece il **cedente** i beni sia stabilito in **altro Stato dell'UE**, il cessionario adempirà gli obblighi di fatturazione e registrazione secondo le disposizioni degli art. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, **integrando, con l'imposta italiana, la fattura ricevuta dal fornitore**. Anche in questo caso, essendo la controparte estera un soggetto non stabilito in Italia, l'operazione è **esclusa dalla fatturazione elettronica** e dovrà essere comunicata all'*esterometro* e nel modello INTRA-2 di riferimento.

## ENTI TERZO SETTORE: OBBLIGO DEPOSITO DEL BILANCIO ENTRO IL 30 GIUGNO

---

Per effetto delle **modifiche** normative in corso per gli enti del **terzo settore**, il **mancato deposito del bilancio** entro il **30 giugno** comporterà una **diffida** da parte del Registro nazionale del terzo settore (**di imminente istituzione**) all'ente che non vi ha provveduto, a cui è concesso un ulteriore **termine di 180 giorni**. Il mancato deposito anche entro il secondo termine, così come il **mancato deposito di altri atti** da aggiornare per obbligo di legge, determinerà la **cancellazione dell'ente**. Il Codice del terzo settore prevede che debbano essere **trasmesse al predetto Registro**, esclusivamente in **via telematica**, i seguenti atti: - **modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto** (regolamento nel caso di enti religiosi); - il **bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi** e, ove previsto, il **bilancio sociale**; - le **delibere di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessione ed estinzione**; - i **provvedimenti dell'autorità giudiziaria e tributaria** che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; - la comunicazione di **perdita della natura non commerciale dell'ente**; - l'eventuale nomina dei **componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti**, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; - gli altri **atti e fatti** la cui iscrizione è espressamente prevista da **norme di legge o regolamento**. La cancellazione dal Registro nazionale del terzo settore porterà, a seconda delle situazioni, alla **devoluzione del patrimonio dell'ente**, ai sensi dell'art. 9 del Codice del terzo settore, o alla **devoluzione del patrimonio incrementale** realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto al Registro, come previsto dall'art. 50, comma II, del predetto Codice.

## IVA: CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED IDENTIFICATIVO IVA

---

Come noto, dall'1.1.2020 il cedente comunitario può fatturare una vendita intracomunitaria in regime di non imponibilità IVA solo se in possesso, al momento della fatturazione, dell'**identificativo IVA** comunicatogli dal **cessionario**, e tale numero deve essere **riportato in fattura**. La comunicazione di tale identificativo può avvenire anche in modo **non formale** (ad esempio con una semplice *e-mail*). Tuttavia, **in assenza di tale dato**, la fattura del cedente comunitario dovrà essere emessa con **IVA dello stato di cessione**. Qualora tuttavia se **al momento dell'effettuazione dell'operazione** il cessionario, pur **non in possesso** del numero identificativo, lo aveva già richiesto alla propria amministrazione, nel momento in cui gli **viene attribuito** può chiedere al cedente l'**emissione di nota d'accredito** per sola IVA.

**IIDD: VARIAZIONE DEL PERIODO D'AMMORTAMENTO PER MINOR UTILIZZO DEL CESPITE**

La Relazione al D. Lgs. n. 127/1991 ammette la **possibilità** che i **piani di ammortamento** mutino per il mutare dei piani aziendali di **utilizzo dei cespiti**; la condizione è che ciò sia **giustificato** e se ne faccia **menzione nella Nota integrativa**. La sistematicità richiesta dal piano d'ammortamento deve essere in relazione alla **durata economica** del cespite (quasi sempre inferiore alla durata fisica), in cui si prevede che il cespite sarà **utile** alla società. Il principio contabile OIC 16 stabilisce che il **piano d'ammortamento** sia **periodicamente rivisto** qualora intervengano **cambiamenti nella residua possibilità di utilizzazione**, ciò influirà sia sulla quota d'ammortamento dell'**esercizio corrente**, sia su quelle degli **esercizi futuri**. Nella **Nota integrativa** dovranno essere illustrate: - le **ragioni del cambiamento**; - il criterio di determinazione degli **effetti** del cambiamento di stima ed il **metodo** utilizzato in tale determinazione; - la relativa **incidenza fiscale**. Secondo la Cassazione (sentenze n. 22016/2014 e n. 11091/2008), in caso di modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati, **l'omissione dell'informativa** in Nota integrativa rende **nullo il bilancio**.

**PER I NON RESIDENTI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI LEGATA ALLA TERRITORIALITÀ**

La Legge di Bilancio 2020 ripropone la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate: per i soggetti non residenti la convenienza della rideterminazione dipende anche dalle regole che disciplinano la territorialità delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni. Ai sensi del TUIR, sono imponibili in capo ai non residenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati. Inoltre i soggetti non residenti in Italia, ma che risiedono in Stati appartenenti alla white list, devono tener conto delle disposizioni italiane che prevedono un regime di non imponibilità per le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni non qualificate. È quindi possibile applicare quanto disposto dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia. Il modello OCSE infatti prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del soggetto alienante: nel caso di cedenti non residenti le plusvalenze non sono quindi tassate in Italia, indipendentemente dalla natura qualificata o non qualificata. Deroghe a tale principio sono contenute invece nelle Convenzioni con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, alcuni tra i paesi che prevedono la tassazione in entrambi gli stati in presenza di determinati requisiti. Si rende quindi necessaria un'oculata analisi per verificare l'effettiva convenienza della rivalutazione delle partecipazioni.

**REGIME FORFETTARIO: NUOVI LIMITI IMMEDIATAMENTE OPERATIVI**

Il 5.2.2020 il Ministero dell'Economia ha affermato l'**immediata operatività** dei nuovi limiti relativi al regime forfetario. ritenendo non identificabile alcun contrasto con lo Statuto del contribuente (legge 212/2000) e pertanto non applicabile la linea interpretativa stabilita dalle Entrate con la circolare 9/E/2019 con cui era stata concessa maggiore flessibilità nella verifica sulla causa ostativa. Per i soggetti che hanno continuato ad applicare tale regime nel 2020, pur nella consapevolezza di aver superato i limiti - **spese massime per lavoro dipendente superiori a 20.000 euro e/o redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro nel 2019** - il transito al regime ordinario opererebbe sin dal 1° gennaio 2020. Conseguentemente, per essi si pone la necessità di correggere i comportamenti difformi tenuti per la frazione di periodo in cui è stato applicato il regime forfetario. Se sono state emesse fatture senza IVA e senza esposizione della ritenuta d'acconto, queste dovranno essere corrette, operando diversamente a seconda che la fattura in regime forfetario sia stata emessa cartacea, oppure elettronica, e dovranno essere regolati i rapporti economici con il cessionario o il committente ove il pagamento sia già avvenuto.

**MERCATO FINANZIARIO**

<b>EURIBOR</b>	<b>06/02/20</b>	<b>31/12/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>CAMBI</b>	<b>06/02/20</b>	<b>31/12/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>SPREAD</b>	<b>06/02/20</b>	<b>31/12/19</b>	<b>31/12/18</b>
3 mesi	(0,40)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,100	1,123	1,145	Btp vs BUND 10 years	132,8	158,8	246,9
6 mesi	(0,34)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	120,9	121,9	125,9				
1 anno	(0,27)	(0,25)	(0,12)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.